

**POLIZZA DI ASSICURAZIONE
RESPONSABILITA' CIVILE
VERSO I TERZI E VERSO I PRESTATORI DI LAVORO
DI
UNIONE TRESINARO SECCHIA**

La presente polizza
stipulata tra

UNIONE TRESINARO SECCHIA

e la

Spett.le Compagnia di Assicurazione

Durata del contratto: dalle ore 24.00' del 31.12.2014
alle ore 24.00' del 31.12.2017

Redatto da:

U N I O N B R O K E R S S . R . L .

Via Gandhi n° 16 – 421123 Reggio Emilia

Tel.: 0522.290111 Fax.: 0522.284939

DEFINIZIONI

Nel testo che segue, si intendono per:

Assicurazione: Il contratto di assicurazione;

Polizza: Il documento che prova l'assicurazione;

Contraente: UNIONE TRESINARO SECCHIA
Corso Vallisneri 6 Scandiano RE
C.F. 02337870352

Assicurato: La persona fisica o giuridica il cui interesse è tutelato dall'assicurazione e pertanto l'Ente Contraente che stipula in nome proprio nonché per conto delle persone fisiche e giuridiche sotto indicate:

- U il rappresentante legale degli assicurati nonché le persone chiamate a sostituirlo e facenti parte degli organi statutari, gli amministratori, i dirigenti e tutte le persone fisiche dipendenti e non del Contraente di cui questi si avvalga ai fini della propria attività nonché personale comandato da altri enti o aziende o personale in comando presso altri enti o aziende, lavoratori socialmente utili, lavoratori di pubblica utilità, compresi persone a rapporto occasionale, collaboratori a qualsiasi titolo incaricati per attività saltuarie, per danni cagionati nello svolgimento e/o in occasione delle loro mansioni e/o appartenenza agli Enti assicurati;
- U tutti i soggetti compresi gli insegnanti, i medici, il personale sanitario, i volontari a qualsiasi titolo incaricati, anche appartenenti alla Protezione civile, i tirocinanti/stagisti, apprendisti, studenti, allievi, borsisti, i partecipanti ai corsi di formazione, di istruzione e a meeting, ingegneri architetti, (con esclusione della R.C professionale), addetti ai servizi di vigilanza e simili quando agiscono nell'ambito o per conto degli assicurati; assistenti domiciliari per anziani,, minori e disabili.
- U gli organismi e le associazioni create da o per il personale dipendente;
- U assicurati aggiuntivi : le famiglie affidatarie di minori e/o maggiorenni per i danni provocati dai minori e/o maggiorenni stessi a terzi
- U la garanzia si intende prestata per la responsabilità civile derivante all'Ente in qualità di organizzatore e/o committente e/o patrocinatore di manifestazioni varie: sono altresì considerati assicurati anche tutte le associazioni di volontariato e/o senza finalità di lucro che partecipano, a qualsiasi titolo, all'organizzazione di dette manifestazioni. Si intendono comunque esclusi i danni ai partecipanti attivi, nonché quelli alle strutture, ai locali, agli arredi, alle piste, alle pedane ed ai manti erbosi. Artisti ed orchestrali sono considerati terzi limitatamente alle lesioni personali gravi e gravissime.

Società : impresa di assicurazioni nonché le coassicuratrici;

Premio : La somma dovuta dal Contraente alla Società;

Rischio : La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne;

Sinistro : Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione;

Indennizzo : La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;

Franchigia : La parte di danno che l'Assicurato tiene a suo carico;

Scoperto : La parte percentuale di danno che l'Assicurato tiene a suo carico;

Cose : Sia gli oggetti materiali sia gli animali;

Danno corporale: Il pregiudizio economico conseguente a lesioni o morte di persone ivi compresi i danni alla salute o biologici nonché il danno morale;

Danni materiali: Ogni distruzione, deterioramento, alterazione, danneggiamento totale o parziale di una cosa;

Massimale per sinistro: La massima esposizione della Società per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano subito lesioni o abbiano sofferto danni a cose di loro proprietà;

Annualità assicurativa: Il periodo pari o inferiore a 12 mesi compreso tra la data di effetto e la data di scadenza o di cessazione dell'assicurazione;

Retribuzione annua lorda ai fini del conteggio del Premio preventivo:

Quanto al netto delle ritenute previdenziali i dipendenti obbligatoriamente assicurati presso l'INAIL e quelli non INAIL effettivamente ricevono a compenso delle loro prestazioni.

Prestatori di lavoro:

Con questo termine si comprendono tutte le persone fisiche di cui l'Assicurato si avvale nell'esercizio dell'attività dichiarata in polizza, quali a titolo esemplificativo:

- lavoratori dipendenti (Dirigenti, Quadri, Impiegati ed Operai);
- le persone fisiche per le quali l'obbligo di corrispondere il premio assicurativo all'INAIL ricade, ai sensi di Legge, su soggetti diversi dall'Assicurato, quali:
 1. prestatori di lavoro come definiti all'art. 5) del D. Lgs. 23/02/2000 n. 38
 2. prestatori di lavoro temporaneo di cui l'Assicurato si avvale ai sensi della Legge 24/06/97 n. 196
 3. prestatori di lavoro ai sensi del D. Lgs. 276/03 (c.d. Decreto Biagi) e successive modifiche e/o integrazioni.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE**ART. 01 - DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE**

La garanzia della presente polizza è operante per i rischi della responsabilità civile derivante agli Assicurati nello svolgimento delle attività istituzionali dell'Ente, comunque svolte e con ogni mezzo ritenuto utile o necessario.

E' escluso il rischio relativo alla proprietà, conduzione e manutenzione di strade e verde pubblico.

L'assicurazione comprende altresì tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti alle principali sopra elencate, comunque ed ovunque svolte, *nessuna esclusa né eccettuata.*

Premessa: I Comuni facenti parte dell'Unione Tresinaro Secchia sono: Scandiano, Casalgrande, Castellerano, Rubiera, Viano e Baiso. Essi hanno trasferito e/o affidato all'Unione Tresinaro Secchia" le seguenti funzioni e/o servizi:

- A) Funzioni di Polizia Municipale
- B) Ufficio di informazione stranieri
- C) Servizi Socio-assistenziali rivolti a minori, ai disabili e alle loro famiglie e per la gestione dell'Ufficio di Piano del Fondo Regionale per la non autosufficienza
- D) Funzioni di Protezione Civile
- E) Servizi Informatici e Telematici (S.I.A. – Servizio Informatico Associato)

Tuttavia, previa adozione di atti, l'Unione Tresinaro Secchia può erogare altri servizi e/o svolgere altre attività, anche a favore dei Comuni aderenti all'Unione stessa.

ART.02 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO - BUONA FEDE

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli artt. 1892 - 1893 - 1894 C.C..

L'Assicurato deve comunicare alla Società ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 C.C..

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione dell'Assicurato, ai sensi dell'art. 1897 C.C., e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Tuttavia l'omissione, incompletezza o inesattezza della dichiarazione da parte dell'Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, durante il corso della validità della presente polizza così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto all'indennizzo, sempreché tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo dei legali rappresentanti degli assicurati.

ART.03 – MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE REVISIONE DEL CONTRATTO

Eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto

ART.04 - DECORRENZA E PAGAMENTO DEL PREMIO

L'assicurazione ha validità dalle ore 24:00 del **31.12.2014** alle ore 24:00 del **31.12.2017**, a prescindere dal pagamento della prima rata di premio, che dovrà avvenire entro **90 (novanta) giorni** dal perfezionamento polizza. Il pagamento successivo alla prima rata è elevato a 30 (trenta) giorni. Il contraente ha la facoltà, ove lo ritenga conveniente e compatibile con la legge vigente, di richiedere il rinnovo del contratto, di anno in anno, per una durata massima pari a quella iniziale, con un preavviso di 90g.g. E' inoltre facoltà del contraente con preavviso, non inferiore a 30gg. antecedenti la scadenza del contratto, chiedere una proroga per un massimo di 180 giorni finalizzata all'espletamento od al completamento delle procedure delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione. La società, a fronte della corresponsione del relativo rateo di premio, si impegna sin d'ora a prorogare in tal caso l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche per un periodo di 180gg. decorrenti dalla scadenza.

ART.05 - RESCINDIBILITA' ANNUALE

Le Parti si riservano la facoltà di rescindere il contratto al termine di ciascun anno di assicurazione mediante preavviso scritto, spedito almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza da parte della Contraente/Assicurato e 90 (novanta) giorni prima da parte della Società Assicuratrice.

ART.06 – MASSIMALI ASSICURATI

Garanzia R.C.T. :

€ **6.000.000,00** (seimilioni/00) per ogni sinistro;

€ **6.000.000,00** (seimilioni/00) per ogni persona;

€ **6.000.000,00** (seimilioni/00) per danni a cose e/o animali;

Garanzia R.C.O. :

€ **6.000.000,00** (seimilioni/00) per ogni sinistro;

€ **6.000.000,00** (seimilioni/00) per ogni persona;

Massima esposizione per sinistro RCT-RCO: € **6.000.000,00** (seimilioni/00)

ART.07 - CORRESPONSABILITA' DEGLI ASSICURATI

Resta fra le parti convenuto che, in caso di corresponsabilità fra gli Assicurati, l'esposizione globale dell'infrascritta Società non potrà superare, per ogni sinistro, i massimali previsti dal precedente articolo.

ART.08 - SPESE LEGALI

Premessa: le eventuali franchigie di polizza non si applicano alla presente garanzia.

La Società assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, civile, penale ed amministrativa a nome dell'Assicurato/Contraente, designando, Legali e Tecnici sentito l'Assicurato ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni che spettano all'Assicurato stesso, e ciò fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della completa tacitazione del/i danneggiato/i. Qualora la tacitazione del/i danneggiato/i intervenga durante l'istruttoria, l'assistenza legale verrà ugualmente fornita qualora il pubblico ministero abbia già, in quel momento, deciso e/o richiesto il rinvio a giudizio dell'Assicurato.

Sono a carico della Società le spese legali sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato entro il limite previsto dall'art. 1917 C.C.

La Società non risponde di multe od ammende né delle spese di amministrazione di giustizia penale.

ART.09 - VALIDITA' TERRITORIALE

L'assicurazione ha validità nel mondo intero.

ART.10 - CLAUSOLA BROKER

Alla Società di Brokeraggio UNION BROKERS S.R.L. - Sede di Reggio Emilia è affidata la gestione e l'esecuzione della presente assicurazione, in qualità di Broker.

Il Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l'esecuzione della presente assicurazione avverrà per il tramite del Broker incaricato.

La Società riconosce che il pagamento dei premi sia fatto tramite il Broker sopra designato e che tale pagamento è liberatorio per l'Assicurato/Contraente

ART.11 - FORO COMPETENTE

Il Foro competente è esclusivamente quello del luogo ove ha sede l'Assicurato.

ART.12 - DENUNCIA DI SINISTRO

La denuncia del sinistro deve essere fatta alla Direzione della Società ed all'Agenzia cui è assegnata la polizza per il tramite del broker, nel termine di 60 (sessanta) giorni dal giorno in cui l'ufficio addetto alla gestione dei contratti assicurativi dell'Ente Contraente ne sia venuto a conoscenza.

ART. 13 - RECESSO IN CASO DI SINISTRO

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, le Parti possono recedere dall'assicurazione con preavviso di 120 giorni. In tale caso la Società, entro quindici giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso.

ART.14 - PREMIO DELL'ASSICURAZIONE

Il premio annuo lordo della presente assicurazione è convenuto come segue:

al preventivo di € **2.000.000,00** (duemilioni/00), cioè di quanto i Dipendenti INAIL e non INAIL effettivamente ricevono come retribuzione lorda, al netto delle ritenute per oneri previdenziali a carico dell'Ente, per le loro prestazioni, sarà applicato il tasso dello‰ (pro-mille) al netto delle imposte.

ART.15 - IMPOSTE

Sono a carico dell'Assicurato le imposte e gli altri oneri presenti e futuri stabiliti per legge in conseguenza del contratto.

ART.16 - REGOLAZIONE DEL PREMIO

Poiché il premio è convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabile, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio fermo il premio minimo stabilito in polizza.

A tale scopo entro 120 (centoventi) giorni dalla data di richiesta da parte della Società, l'Assicurato deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari.

Le differenze, attive e passive, risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 90 (novanta) giorni dalla comunicazione da parte della Società del premio dovuto, effettuata mediante emissione di apposita appendice di regolazione.

Se l'Assicurato non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti od il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società deve fissargli un ulteriore termine non inferiore a 15 (quindici) giorni dandone comunicazione scritta, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto od a garanzia di quello relativo al periodo

assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione od il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto i suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.

Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie gli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società deve fissargli lo stesso termine di 15 (quindici) giorni trascorso il quale, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, la Società stessa non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali l'Assicurato è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

A richiesta del Contraente, la Società si impegna a prorogare l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche in vigore, per un periodo massimo di 90 (novanta) giorni ed il relativo rateo di premio dovrà essere anticipato in via provvisoria in misura pari a 2/12 (due/dodicesimi) del premio dell'assicurazione.

L'eventuale premio di regolazione dovrà essere corrisposto entro 90 (novanta) giorni dalla data di fine proroga.

Qualora detta regolazione dovesse avere un valore negativo per la Società, la somma corrispondente sarà rimborsata all'Amministrazione Comunale.

ART.17 - ALTRE ASSICURAZIONI

Si dà atto che possono sussistere altre assicurazioni per lo stesso rischio. In tal caso, per quanto coperto di assicurazione con la presente polizza, ma non coperto dalle altre, la Società risponde per l'intero danno e fino alla concorrenza del massimale previsto dalla presente polizza.

Per quanto coperto di assicurazione sia dalla presente polizza sia dalle altre, la Società risponde soltanto per la parte di danno eccedente il massimale delle altre polizze.

L'Assicurato è comunque esonerato dall'obbligo di dare avviso dell'esistenza e della successiva stipulazione di altre assicurazioni, fermo l'obbligo di denuncia delle eventuali altre assicurazioni in caso di sinistro.

ART. 18 - INFORMAZIONE SINISTRI

Tempistica di informativa sui sinistri

La società s'impegna, come indicato e accettato nel disciplinare di gara a fornire indicazioni sui tempi della nomina della struttura o perito incaricati per la liquidazione del sinistro e dare informazioni sulla stato del sinistro:

- con l'indicazione del n° del sinistro e la nomina del perito incaricato entro 5 giorni dalla denuncia del sinistro con tutta la documentazione di rito dall'Ente o dal broker
- con la indicazione al contraente o al broker Entro 30 (venti)giorni dalla denuncia del singolo sinistro o dalle debite integrazioni, dello stato del sinistro e dei tempie/o di liquidazione stesso.

In caso di ritardo di un minimo di 20gg dall'impegno assunto per le informazioni o liquidazione de-sinistri/o la società in caso di ritardo ripetuti di un minimo di 20 gg. rispetto all'impegno assunto, potrà essere esclusa dall'elenco dei fornitori, con la preclusione a partecipare a gare per servizi assicurativi del contraente.

Infine tenuto conto dell'evidenza pubblica degli atti del Comune, entro 90 (novanta) giorni dalla denuncia dei singoli sinistri o dalla debita integrazione d'informazione comunicata dall'ente o dal broker, la Società si impegna a fornire al contraente resoconto dei sinistri stessi liquidati e/o riservati o senza seguito dell'anno di competenza. Per i contratti in scadenza, o disdettati da una delle parti, la società s'impegna a fornire i dati entro 30gg. dalla richiesta del broker i dati sui sinistri più sopra indicati per i tre anni che precedono la scadenza del contratto.

ART. 19 - COASSICURAZIONE E DELEGA.

Qualora l'Assicurazione fosse divisa per quote fra diverse Società Coassicuratrici, in caso di sinistro le Società stesse concorreranno nel pagamento dell'indennizzo, liquidato a termini delle Condizioni di Assicurazione in proporzione della quota da esse assicurata, esclusa ogni responsabilità solidale. La sottoscritta Società Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici indicate nell'atto suddetto (polizza o appendice) a firmarlo anche in loro nome e per loro conto. Pertanto la firma apposta dalla Direzione della Società Delegataria sul Documento di Assicurazione, lo rende ad ogni effetto valido anche per le quote delle Coassicuratrici. Il dettaglio dei capitali assicurati, dei premi, accessori e imposte, spettanti a ciascuna Coassicuratrice, risulta dall'apposito prospetto allegato alla presente Polizza.

ART. 20 - GESTIONE DEI SINISTRI CON FRANCHIGIA

In caso di sinistro indennizzabile, compresi quelli rientranti nelle franchigie contrattuali, la società provvederà a liquidare l'importo del danno ed a richiedere in maniera documentata (con gli estremi del sinistro liquidato) con un unico documento, con scadenza annuale, gli importi delle franchigie e degli scoperti previste dal contratto, al contraente, che effettuerà il pagamento, in una unica soluzione entro 90gg. dalla richiesta.

ART. 21 – COLPA GRAVE E DOLO

La compagnia risponde per la colpa grave dell'assicurato e per colpa grave e/o dolo delle persone delle quali deve rispondere salvo quanto specificato dal successivo art. 22.

ART. 22 - COLPA GRAVE E DOLO DI AMMINISTRATORI E DIPENDENTI

La compagnia non risponde per i danni provocati da colpa grave e/o dolo di amministratori, dipendenti e/o persone che hanno rapporto di servizio con l'Ente quando colpa grave e dolo siano formalmente accertate in sede giudiziale. Tuttavia la compagnia si impegna a gestire il sinistro fino a sentenza definitiva passata in giudicato emessa dal Giudice competente che attesti la colpa grave e/o dolo.

ART. 23 - RINUNCIA ALLA RIVALSA

Premesso che la clausola di diritto di rivalsa non costituisce onere aggiuntivo a carico dell'Ente, la Compagnia rinuncia al diritto di rivalsa previsto dall'art. 1916 del C.C., salvo quanto previsto dal precedente Art. 22) nei confronti dei responsabili del danno provocato salvo il caso di dolo e impregiudicato l'analogo diritto spettante all'Ente per Legge.

ART. 24 - INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO

Resta inteso che, in tutti i casi dubbi, l'interpretazione del contratto sarà quella più favorevole all'Assicurato.

ART. 25 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è diversamente regolato dalla polizza, valgono le norme di legge.

ART. 26 – INESATTA INTERPRETAZIONE NORME DI LEGGE

L'assicurazione di responsabilità civile verso i prestatori d'opera conserva la propria validità anche se il contraente non è in regola con gli obblighi di legge in quanto ciò derivi da comprovata inesatta interpretazione delle norme di legge vigenti in materia.

ART. 26/A – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

La compagnia assicuratrice ed il Broker assumono gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla legge n. 136/2010 con le conseguenze ivi previste.

**OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE
TERZI E R.C.O. DIPENDENTI**

ART. 27-**Assicurazione della responsabilità civile verso terzi (R.C.T.)**

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'assicurazione.

ART. 28**Assicurazione responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.)**

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

1. ai sensi degli articoli 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 dell'articolo 13 del Dlg 23 febbraio 2000 n° 38 e per gli infortuni (comprese le malattie professionali) sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti o da lavoratori parasubordinati assicurati ai sensi dei predetti D.P.R. D.L.g addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione.
2. ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nelle discipline del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e del Dlg 23/02/2000 n° 38, cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto 1) per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata un'invalidità permanente calcolata sulla base dei criteri adottati dall' INAIL.

ART. 29 – FRANCHIGIA FRONTALE (SOLO SE RICHIESTA)

Il pagamento dell'indennizzo per singolo sinistro sarà effettuato previa detrazione dell'importo di € **500,00**, salvo quanto diversamente specificato.

Resta inteso che la presente franchigia sarà operante esclusivamente per la garanzia R.C.T. e non opererà per tanto né per la R.C.O., né per la tutela legale.

Non si farà luogo a cumulo di franchigie e scoperti.

ART. 30 - QUALIFICA DI TERZO

Ai fini dell'assicurazione R.C.T., sono considerate terzo tutte le persone fisiche e giuridiche con la sola esclusione delle seguenti:

- i dipendenti prestatori di lavoro, dell'Assicurato soggetti all'assicurazione obbligatoria (INAIL) per gli infortuni subiti in occasione di lavoro. (N.B. opera la garanzia R.C.O.).

Si conferma pertanto che sono considerati terzi a tutti gli effetti anche:

- Il Presidente, i membri della Giunta dell'Unione, i Consiglieri dell'Unione;
- i dipendenti prestatori di lavoro non soggetti all'INAIL;
- i dipendenti di altri enti pubblici mentre svolgono la loro attività presso l'Assicurato stesso;
- gli amministratori, sindaci e dipendenti di aziende autonome, agenzie, consorzi e società formate o possedute dall'Assicurato.
- I volontari impegnati comunque impegnati nelle attività dell'ente.
- i consulenti, gli stagisti nonché tutti coloro che, sia in vista di una loro assunzione che in occasione di corsi di aggiornamento o istruzione, utilizzano le strutture di proprietà o in uso dell'Assicurato e/o svolgono la loro attività presso l'Assicurato medesimo, compresi artisti ed orche-

strali, nonché disabili per i danni subiti per morte e per lesioni personali gravi o gravissime ai sensi dell'art. 583 del Codice Penale;

- i tecnici, i montatori, i manutentori ed i dipendenti di ditte fornitrici dell'Assicurato anche quando svolgono la propria attività presso l'Assicurato stesso;
- il personale degli istituti di vigilanza e trasporto valori;
- il personale delle imprese di pulizia e manutenzione.
- I prestatori di lavoro come sopra definiti.

I dipendenti tutti, e gli amministratori, del contraente per danni a loro cose di proprietà, possesso o detenzione ecc., giacenti, sottostanti, parcheggiate nell'ambito delle attività dell'ente e causati da fatto dell'assicurato/contraente o delle persone delle quali deve rispondere. Sono esclusi i danni da furto e da incendio. La garanzia prestata con limite di € 10.000,00 per sinistro € 50.000,00 per anno assicurativo.

ART. 31 - PRECISAZIONI ED ESTENSIONI VARIE DI GARANZIA R.C.T.

A puro titolo esemplificativo e senza che ciò possa comportare limitazioni di sorta alle garanzie assicurative prestate con il presente contratto, si precisa che l'assicurazione vale anche per i seguenti rischi:

- a) la responsabilità si intende estesa alla responsabilità civile del Contraente/Assicurato e alla responsabilità civile personale dei suoi dirigenti, dipendenti e preposti, per danni involontariamente cagionati a terzi (per morte e/o per lesioni) relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività di “datore di lavoro” e “responsabile del servizio di prevenzione e protezione”, e da tutte le funzioni previste dal D.Lgs. 81-2008 e s.m.(e successive modifiche ed integrazioni). Agli effetti dell'anzidetta estensione, e nei limiti dei massimali previsti per la garanzia RCO, sono considerati terzi anche i dipendenti del Contraente/Assicurato. L'assicurazione altresì comprende la responsabilità civile derivante all'assicurato ai sensi del Decreto Legislativo n. 81/2008 (e successive modifiche ed integrazioni) nella sua qualità di committente dei lavori rientranti nel campo di applicazione del decreto legislativo stesso. La garanzia vale anche a titolo di responsabilità civile personale. Le imprese esecutrici dei lavori nonché i titolari e/o dipendenti sono considerati terzi.

La presente garanzia si intende prestata con il limite di risarcimento indicato nella specifica tabella riepilogativa.

- b) **responsabilità civile che può derivare agli Assicurati dalla proprietà, uso e detenzione di tutte le strutture e le infrastrutture** nonché i macchinari, impianti, attrezzature che la tecnica inerente all'attività svolta insegna e consiglia di usare e che gli Assicurati ritengono di adottare, compreso l'esercizio di attrezzature spazzaneve montate su macchine operatrici e su autocarri, escluso il rischio della circolazione. Sono comprese le officine di manutenzione, velocipedi, veicoli senza motori, carrelli a mano, cani da caccia e non.

La garanzia è operante anche quando il macchinario, gli impianti, le attrezzature sono messi a disposizione di terzi ammessi nell'ambito di lavoro per specifiche attività, ed inoltre nel caso in cui siano condotti od azionati da persone non abilitate a norma delle disposizioni in vigore, purché abbiano compiuto il 16° anno di età;

- c) **responsabilità civile che può derivare agli Assicurati dalla proprietà e/o conduzione di fabbricati** nonché dei beni immobili anche non di proprietà degli Assicurati stessi, ivi comprese le aree pubbliche ed il territorio in genere da antenne radiotelevisive, insegne, spazi adiacenti, giardini, parchi anche con alberi di alto fusto, recinzioni, cancelli anche automatici; La garanzia non comprende i danni da attività esercitate nei fabbricati, all'infuori di quelle per le quali è stipulata l'assicurazione;

La garanzia è estesa ai danni da spargimento di acqua, da rigurgito di fogna, provocati da rotture accidentali di tubature e condutture fino a massimo di € 300.000,00 (trecentomila/00) per

sinistro e per anno e con uno scoperto del 10% (dieci per cento) dell'importo di ciascun sinistro; danni da furto cagionati a terzi da persone che si siano avvalse per compiere l'azione delittuosa, di impalcature e ponteggi eretti per l'esecuzione di lavori commissionati dall'Assicurato. La garanzia è prestata per un massimo risarcimento di € 50.000,00 (cinquantamila/00) per sinistro e per anno.

L'assicurazione è estesa al rischio della ordinaria e straordinaria manutenzione, costruzione ristrutturazione ampliamento, sopraelevazione, demolizione di fabbricati ed impianti e di tutti gli immobili.

Resta inteso che, qualora i lavori di cui sopra fossero affidati a terzi, l'assicurazione sarà operante per la responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di committente.

- d) responsabilità civile derivante all'Assicurato nella qualità di committente, ai sensi dell'art. 2049 C.C., di incarichi e lavori eseguiti da terzi. Con riferimento alla responsabilità di committenza ex art. 2049 C.C., di cui al precedente comma, si precisa che la garanzia si intende inoltre operante durante la guida di veicoli e natanti, anche a motore, da parte di persone incaricate dall'Assicurato (dipendenti e non dipendenti), salvo quando i suddetti veicoli e natanti siano di proprietà del Contraente od allo stesso intestati al P.R.A. o locati, in uso od usufrutto allo stesso Contraente; la garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate, al conducente a causa di difetto di manutenzione e comunque per i danni di cui il contraente assicurato debba rispondere
- e) servizi di esazione tributi, servizio di vigilanza con guardie armate e cani, compreso il rischio dell'eccesso colposo di legittima difesa, il tutto anche in qualità di committente;
- f) danni cagionati ai mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ai veicoli di terzi e/o di dipendenti stazionanti nell'ambito dei luoghi ove sono ubicate le strutture o le sedi amministrative dell'Assicurato. Sono inclusi i danni provocati agli automezzi di terzi rimossi con le autogrù di proprietà del Comune e/o di terzi e alle cose di terzi che vengano trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate per quest'ultima garanzia massimo risarcimento sin/annuo € 50.000,00 (cinquantamila00);
- g) responsabilità derivante all'Assicurato per i danni arrecati alle cose in consegna e/o custodia all'Assicurato escluso i beni che costituiscono oggetto e/o strumento dell'attività descritta; massimo risarcimento annuo € 50.000,00 (cinquantamila/00);
- h) danni derivanti da colpa grave dell'Assicurato e/o dolo o colpa grave delle persone di cui deve rispondere, salvo quanto previsto dagli artt. 21, 22, 23;
- i) la garanzia è estesa alle lesioni a terzi in caso di aggressione per rapina, attentati e/o atti violenti legati a manifestazioni di natura socio-politica o sindacale compiuti all'interno degli uffici e/o locali dell'Amministrazione.
- j) servizio di infermeria e pronto soccorso, compresa la responsabilità civile personale del personale medico e parasanitario, nonché degli assistenti A.V.O. per i danni che dovessero provocare agli assistiti;
- k) danni derivanti dalla gestione anche diretta di mense aziendali, bar, macchine automatiche per la distribuzione di cibi e/o bevande, compreso il rischio della somministrazione e/o smercio di prodotti in genere compreso i farmaceutici ed i galenici.
- l) responsabilità civile derivante da qualunque tipo di attività complementare a quella istituzionale quale ad esempio: pubblicitaria, promozionale, artistica, culturale, assistenziale, scientifica nella qualità di promotore ed organizzatore di manifestazioni, attività, pratiche : culturali, sportive, ricreative, politiche, religiose, convegni, congressi, seminari, concorsi, simposi, corsi linguistici e di aggiornamento, ricevimenti, spettacoli, proiezioni, mostre, fiere, esposizioni, mercati, macelli, celle frigorifere (anche per la carne in deposito per conto terzi), gabinetti per servizi igienici, bagni e piscine pubbliche, cimiteri, servizi funebri con relativi impianti e macchinari e ogni altro servizio in genere, anche nella qualità di concedente spazi o strutture nelle quali terzi siano organizzatori, comprese le operazioni di montaggio e smontaggio dei

- padiglioni e degli stands. La garanzia comprende la proprietà ed uso di palchi mobili;
- m) responsabilità civile derivante agli Assicurati per danni subiti da:
- dipendenti di società od enti distaccati presso il Contraente/ Assicurato;
 - dipendenti del Contraente/ Assicurato distaccati presso altre società od enti;
- n) responsabilità civile dell'Assicurato derivante dall'esercizio di centri di assistenza sociale, per l'infanzia e per portatori di handicap, ambulatori e servizi sanitari in genere, biblioteche, musei, teatri, auditori, cinematografi gallerie d'arte, case, alberghi, pensionati, colonie estive, invernali ed elioterapiche, stabilimenti termali, giardini zoologici e simili. La garanzia è estesa alla responsabilità civile personale delle persone assistite nell'ambito di programmi di inserimento educativo e/o socializzante e/o riabilitativo e/o terapeutico e alla responsabilità delle famiglie affidatarie per le competenze relative alla funzione specifica, compresi gli utenti di borse lavoro/inserimenti lavorativi e i minori in affido
- E' compresa la responsabilità civile di cui agli art. 1783 - 1784 - 1785 bis e successive variazioni di cui alla legge 10.06.1978 n.316, - 1786 C.C., con esclusioni dei danni a denaro, valori, preziosi e titoli di credito. Quest'ultima garanzia è prestata con il sottolimito €10.000,00 (diecimilamila/00) per sinistro e € 40.000,00 (quarantamila/00) per anno assicurativo.
- La garanzia comprende i rischi derivanti dall'accompagnamento degli alunni da casa a scuola e viceversa con servizio effettuato in proprio, escluso il rischio di circolazione.
- La garanzia è operante anche per la sorveglianza agli alunni effettuata prima e dopo l'inizio delle lezioni presso i locali delle scuole.
- La Società rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti degli organi scolastici, degli insegnanti, dei collaboratori occasionali, dei dipendenti scolastici e dei genitori degli alunni.
- Sono considerati terzi anche la Scuola e gli alunni tra loro.
- o) la garanzia comprende i rischi derivanti dall'utilizzo di armi da parte della polizia municipale, dalle attività di sorveglianza pubblica, sicurezza, affissioni, assistenza (compreso il rischio R.C. derivante dall'assistenza agli anziani a domicilio con l'ausilio anche di operatori non alla diretta dipendenza dell'Ente) beneficenze, igiene, ambulatori pubblici, policonsultori, esercizio di esazione tributi, contributi e tasse, notifica atti, servizi anonari e quant'altro inerente all'attività svolta dal Comune;
- p) l'assicurazione comprende in caso di concorsi, seminari, convegni di studi, tavole rotonde, mostre e fiere ovunque organizzati, i danni derivanti alla proprietà e/o conduzione dei locali presi in uso a qualsiasi titolo. La garanzia è prestata per un massimo risarcimento di € 50.000,00 (cinquantamila/00) per sinistro
- La garanzia si estende ai danni derivanti ai candidati dall'espletamento delle prove pratiche dei pubblici concorsi per l'assunzione del personale;
- q) danni derivanti da sospensione, interruzione totale o parziale di attività industriali, commerciali, agricole, artigianali o di servizi purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza. La garanzia è prestata per un massimo risarcimento di € 1.000.000,00 (unmilione/00) per sinistro;
- r) danni a cose altrui derivanti da incendio, esplosione o scoppio di cose dell'Assicurato o da lui detenute. Questa garanzia si intende prestata nel limite del massimale di garanzia per danni a cose ma, con un limite di risarcimento di € 500.000,00 (cinquecentomila/00) per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo ed opera in eccesso ai massimali previsti da eventuali altre polizze esistenti per lo stesso rischio.
- s) tanto l'assicurazione R.C.T. quanto l'assicurazione R.C.O. valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'Art. 14 della legge 12/06/1984 n. 222;
- t) responsabilità civile dell'assicurato per i danni a cose in ambito esecuzione lavori. La garanzia è prestata per un massimo risarcimento di € 500.000,00 (cinquecentomila/00) per sinistro;
- v) la garanzia si intende estesa alla responsabilità civile del contraente in relazione all'attività di affidamento di minori, nonché alla responsabilità personale delle famiglie affidatarie, per i danni

provocati a terzi dai minori in affido.

ART. 32 - PRECISAZIONI ED ESTENSIONI INERENTI LA GARANZIA R.C.O.

L'assicurazione è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi dell'assicurazione di legge.

Si conviene tuttavia che:

- la garanzia sarà operante anche nel caso in cui l'Assicurato non sia in regola per errore od omissione, nonché per inesatta od erronea interpretazione delle normative di legge, non determinate da dolo, con gli obblighi per l'assicurazione di legge.

Si intendono compresi in garanzia anche il personale occasionale e gli allievi assicurati ai sensi del DPR 30/06/1965 n. 1124 e DPR 23/02/2000 n° 38

ESTENSIONE ALLE MALATTIE PROFESSIONALI

L'estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino in data posteriore a quella della stipulazione della polizza e siano conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi durante il tempo dell'assicurazione. L'estensione non ha effetto per le malattie, che si manifestino dopo 12 mesi dalla data di cessazione della polizza e dalla data di cessazione del rapporto di lavoro. Per malattie professionali si intendono sia quelle contemplate dal DPR del 30/6/65 n. 1124 e successive modificazioni ed interpretazioni, sia le malattie riconosciute come professionali (o dovute a causa di servizio) dalla magistratura.

In nessun caso la Società risponderà per le malattie professionali per importi superiori a € 1.000.000,00 (un milione/00) per anno assicurativo, con l'intesa che in caso di esaurimento ditale limite, su richiesta dell'Assicurato, la Società potrà reintegrare il massimale a condizioni da stabilirsi.

La garanzia non vale:

- per le malattie professionali connesse alla lavorazione dell'amianto;
- per le malattie professionali conseguenti:
 - a) alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge da parte dei rappresentanti legali dell'Impresa;
 - b) alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni od adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte dei rappresentanti legali dell'Assicurato.

Questa esclusione cessa di avere effetto successivamente all'adozione di accorgimenti ragionevolmente idonei, in rapporto alla circostanza di fatto e di diritto, a porre rimedio alla preesistente situazione.

ART. 33 - ESCLUSIONI

L'assicurazione R.C.T. non comprende i danni:

- a) imputabili ai rischi soggetti all'assicurazione obbligatoria ai sensi della legge D.lgs209/2005e successive modifiche, integrazioni e regolamenti di esecuzione e ai rischi di navigazione e aeronautici;
- b) da furto, salvo quanto previsto all'art. 30 lettera c);
- c) cagionati da opere ed installazioni in genere per danni verificatesi dopo la consegna, e a cose o opere di terzi sulle quali si eseguono i lavori oggetto dell'attività di qualsiasi natura o da qualunque causa determinati, conseguenti a inquinamento lento e graduale dell'atmosfera, esalazioni fumogene o gassose, inquinamento, infiltrazione, contaminazione di acque, terreni o colture, interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi di acqua, alterazioni od

impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerali ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;

- d) di qualsiasi natura derivante dal mancato, errato, inadeguato funzionamento del sistema informativo e/o di qualsiasi impianto apparecchiatura, componente elettronica, firmware, software, hardware, in ordine alla gestione della date;
- e) sono esclusi i danni da guerra, terrorismo e sabotaggio come eventi circoscritti e definiti dalle leggi.
- f) Conseguenti a violazione di leggi, errori, omissione o ritardi nel compimento di atti amministrativi, salvo che dagli stessi non derivino danni materiali o corporali come definiti nella parte denominata DEFINIZIONE

L'assicurazione RCT ed RCO non comprende inoltre i danni:

- g) derivanti dalla detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, da amianto e da campi elettromagnetici o da organismi/prodotti geneticamente modificati, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche; da presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita distribuzione/o stoccaggio di amianto e/o di prodotti contenente amianto
- h) derivanti dalla detenzione ed impiego di esplosivi; ad eccezione della responsabilità derivante dall'assicurato in qualità di committente di lavori che richiedono l'impiego di tali materiali e della responsabilità derivante all'assicurato stesso dalla detenzione da parte dei V:V.U.U. di armi e relativo munizionamento.
- i) sono esclusi i danni cagionati da prodotti o cose in genere dopo la consegna a Terzi, salvo quanto previsto all'Art.31 lettera k) .

ART. 34 – RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI

La Società diviene titolare autonomo del trattamento dei terzi (danneggiati, ecc.) coinvolti nel rapporto assicurativo tra il Comune e la Società.

LIMITI DI INDENNIZZO VALIDI PER SINISTRO E ANNO ASSICURATIVO

Scoperti – Franchigie – Limiti di Indennizzo

Condizione	Scoperto	Franchigia minima	Max. risarcimento
1. Art. 29	Nessuno	500,00	/
2. Art.30 Ultimo comma Danni a cose dei dipendenti			€ 10.000,00 per sinistro € 50.000,00 per anno ass.vo
3. Art.31 lettera C) Danni da spargimenti acqua e rigurgito, rottura fogna Danni da furto cagionati a Terzi	10%		€ 300.000,00 € 50.000,00
4. Art.31 lettera F) Ultimo capoverso : (cose di terzi caricate, scaricate,ecc....)			€ 50.000,00
5. Art.31 lettera G) (Cose in consegna e custodia)			€ 50.000,00
6. Art.31 lettera P) Danni ai locali presi in uso			€ 50.000,00
7. Art.31 lettera R) Danni da sospensione attività			€ 1.000.000,00
8. Art. 31 lettera S) Danni a cose altrui Derivanti da incendio, esplosione ecc			€ 500.000,00
9. Art.31 lettera U) Danni a cose in ambito d' esecuzione lavori.			€ 500.000,00
10. Art.32 Malattie professionali			€ 1.000.000,00

RISCHIO: RCT/O

ESERCIZIO	TOTALE SINISTRI				IMPORTO PAGATO	IMPORTO RISERVATO
	Denunciati	Senza seguito	Pagati	Riservati		
2009	1		1		75,00	
2010						
2011						
2012						
2013						
2014						
TOTALE	1		1		75,00	